

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW



NUMERO 2\2024

- Ambiente, sostenibilità e politica criminale europea: la nuova direttiva penale della UE e il suo impatto sull'ordinamento spagnolo di M. PIFARRÉ DE MONER
- La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste di L. SIRACUSA
- L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma di C. RUGA RIVA
- Restorative justice, approcci regolatori responsive e crimini ambientali d'impresa. riflessioni da una prospettiva critica di criminologia 'verde 'di S. PORFIDO
- Cassazione penale, Sez. I, n. 8598 del 27/2/2024 (ud. 11/12/2023). Spunti di riflessione sul delitto di incendio boschivo di M. COLOMBO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 2/2024

L'IMPATTO DELLA DIRETTIVA UE 2024/1203 SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AMBIENTALE: NOVITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA

THE IMPACT OF EU DIRECTIVE 2024/1203 ON THE LIABILITY OF LEGAL ENTITIES FOR ENVIRONMENTAL CRIMES: NEWS AND PERSPECTIVES FOR REFORM

di Carlo RUGA RIVA

Abstract. Il contributo analizza la Direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale. Emergono importanti novità in relazione all'aumento dei reati presupposto e, soprattutto, in riferimento alle sanzioni, sia principali che accessorie, con il debutto dell'obbligo di adottare modelli di organizzazione e prevenzione di reati. L'Autore si interroga poi su altre riforme che il legislatore italiano potrebbe introdurre in occasione del recepimento della Direttiva, da realizzarsi entro il 21 maggio 2026.

Abstract. The paper analyzes EU Directive 2024/1203 on the liability of legal entities for environmental crimes. Important novelties emerge both in relation to the increase of the list including crimes committed in the interest of the legal entity, and with reference to sanctions, both principal and accessory, with the debut of the obligation to adopt models of organization and prevention of offenses. The author then questions about other reforms that the Italian legislator might introduce when transposing the Directive, to be implemented by May 21, 2026

Parole chiave: responsabilità degli enti, reati ambientali, direttiva europea

Key words: legal persons liability, Environmental crimes, European directive



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I criteri di imputazione – 3. Le sanzioni – 4. I reati presupposto – 5. Altre disposizioni – 6. Lacune e occasioni di riforma – 7. Conclusioni

1. Premessa

In questo contributo ci proponiamo di valutare il futuro impatto della Direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità da reato ambientale degli enti.

L'attuale assetto dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 è largamente plasmato sul calco della precedente Direttiva 2008/99 CE¹, e il legislatore nostrano dovrà dare attuazione alla nuova direttiva entro il 21 maggio 2026 (art. 28).

Prima di analizzare le singole disposizioni della Direttiva relative alle persone giuridiche, intese come: “*soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche*” (art. 2, co. 2 lett. a) – eccezione comunque derogabile² –, è utile volgere lo sguardo alle premesse fattuali e agli obiettivi politico-criminali emergenti dai Considerando.

¹ Sul d.lgs. n. 121/2011, di recepimento della Direttiva 2008/99 CE, che ha inserito nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, v. BRICCHETTI-PISTORELLI, *Commento al d.lgs. 121/2001*, ivi, p. 48 ss.; CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23/03/2012; LO MONTE, *La Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Dir. giur. Agr. Alim. Alim* 2009, n. 4, 1; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, p. 1055 ss.; MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.Lgs. 231/2001: prime riflessioni*, in *Ambiente Svil.*, 2011, p. 731 ss.; PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'ufficio del Massimario presso la Corte suprema di cassazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 04/08/2011; PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2011, p. 477 ss.; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2012, p. 17 ss.; RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente Svil.*, 2012, p. 639 ss.; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 08/08/2011; SCARCELLA, *Commento al d.lgs. 121/2011*, in *Guida Dir.*, 2011, n. 38, p. 30 ss.; VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità “penale” e “responsabilità sociale”*, in *La costruzione dell'identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale* (a cura di MONTANARI), Tomo I, Torino, 2012, p. 367 ss. Più in generale sulla Direttiva 2008/99 CE v. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e “controlimiti” nell'adempimento della direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2014, n. 2, 233; SIRACUSA, *La competenza penale in ambito penale al primo banco di prova: la Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2008, 863.

² Ai sensi del Considerando n. 12, “*Per quanto riguarda i reati e le sanzioni definiti dalla presente direttiva, il significato del termine «persone giuridiche» dovrebbe escludere gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono adottare norme più rigorose, comprese norme sulla responsabilità penale delle istituzioni pubbliche*”.



Il Parlamento europeo e il Consiglio muovono dalla constatazione dell'“*aumento dei reati ambientali e dei loro effetti*”, che compromettono l'efficacia del diritto ambientale, così come dal loro crescente carattere transnazionale (Considerando n. 3).

D'altra parte, si osserva, il quadro normativo attuale si è dimostrato inidoneo allo scopo di garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e dei diritti fondamentali³: “*le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative*” (Considerando n. 4).

Il legislatore scommette dunque sul diritto penale, e in certa misura rilancia rispetto alla scommessa del 2008, che si ammette non avere dato i risultati sperati.

L'obiettivo di maggiore tutela ambientale è perseguito, sul piano politico criminale, attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali volto a creare maggiore deterrenza (Considerando n. 5).

Si perseguono inoltre obiettivi di miglioramento del *law enforcement* e di maggior precisione dei tipi normativi e di armonizzazione di fattispecie e sanzioni (Considerando n. 5).

2. I criteri di imputazione

In questo quadro, che vede nelle persone giuridiche il principale autore della crescente criminalità ambientale⁴, un ruolo importante è assegnato alla responsabilità degli enti, penale o di

³ “Dato che la criminalità ambientale incide anche sui diritti fondamentali, la lotta contro la criminalità ambientale a livello dell'Unione è cruciale per garantire la tutela di tali diritti” [Considerando n. 2]. Emerge ancora una volta l'ormai crescente funzione incriminatrice assunta dalla prospettiva dei diritti fondamentali. Sul punto, a favore, v. VIGANO', *Diritto penale e diritti della persona*, in *SP*, 13 marzo 2023, e già prima in *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, IV, 2011, pp. 2645 ss.; in prospettiva critica v. CAVALIERE, *'Diritti' anziché 'beni giuridici' e 'principi' in diritto penale? A proposito di un saggio di Francesco Viganò*, in *SP* n. 10/2023, p. 63 ss.

⁴ Si veda ad es. in relazione al settore dei rifiuti, il rapporto *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA 2021) di EUROPOL, sul quale v. VAGLIASINDI, *231 e reati ambientali: strumenti normativi e orientamenti giurisprudenziali in tema di contrasto alla criminalità ambientale d'impresa*, in *Lexamb. RTDPA*, 2023, n. 2, p. 4; più in generale v. DU RÉES, *Can criminal law protect the environment?*, in *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime prevention* n. 2/2001, p. 109 ss. Sulla progressiva crescita della criminalità ambientale concordano anche i documenti di organismi pubblici internazionali come l'UN Environment e l'Interpol, sui quali v. VAGLIASINDI, *Dalla direttiva 2008/99/CE alla legge n. 68/2015: le traiettorie europee in materia di tutela penale dell'ambiente e l'impatto sul diritto penale ambientale nazionale*, in *Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea* (a cura di MAUGERI, SCALIA e VAGLIASINDI), Pisa, 2019, p. 89 ss. Va peraltro sottolineato che nella prassi



altra natura, attraverso la previsione di “tipi e livelli di sanzioni penali [o non penali] effettivi, dissuasivi e proporzionati”.

I criteri di imputazione del fatto di reato all'ente sono rimasti gli stessi nel passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva (art. 6⁵), e non sembrano forieri di particolari novità rispetto all'attuale assetto disegnato dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2001.

Sul punto, vale forse la pena interrogarsi sulla possibile valenza ermeneutica del riferimento al “*potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica*” in capo a “*qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica*” (art. 6, par. 1 Direttiva), così come al modello agevolativo richiamato nell'art. 6, par. 2, ove si fa riferimento alla “*carezza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 [che] abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità*”.

Ci si può chiedere, in particolare, se i componenti dell'Organismo di Vigilanza possano ed eventualmente a quali condizioni rispondere in caso di omesso controllo od omessa segnalazione per reati commessi a vantaggio dell'ente da soggetti apicali o subordinati.

Come noto la tesi prevalente, nel diritto interno⁶, è quella della irresponsabilità penale dei membri dell'Odv, dotati sì di poteri-doveri di controllo e di eventuale segnalazione a Cda e collegio

giurisprudenziale la contestazione della responsabilità da reato degli enti è piuttosto infrequente, anche quando il reato sarebbe teoricamente contenuto nel catalogo dei reati presupposto e lo stesso sia commesso da apicali o subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si veda ad es. l'analisi di DOVA, *Quale tutela penale dell'ambiente? I risultati di un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano (2022)*, in *LexAmb. RTDPA*, 2023, n. 4, p. 40s., il quale sottolinea che le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di Milano in relazione a reati ambientali (contravvenzioni ed ecodelitti) ammontano a 8 (poco meno del 5% di quelle concernenti gli enti), contro 155 relative a persone fisiche. Per un campione statistico più ampio si veda anche MOSSA VERRE, *I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)*, in *SP*, 19 aprile 2023, p. 2 s., secondo cui nei 6 anni di giurisprudenza considerati (dal 2016 al 2021), in 60 provvedimenti (sui 195 totali), 69 società (sulle 301 totali) sono state chiamate a rispondere della responsabilità da reato ambientale.

⁵ “1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carezza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità”.

⁶ V. per tra i molti CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 446; MONGILLO, *L'organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*,



sindacale, ma privi di poteri di impedimento e ancor prima di obblighi giuridici di impedimento di reati.

Ebbene, non sembra che una futuribile interpretazione conforme al diritto eurounitario possa cambiare l'orientamento in parola.

Da un lato è discutibile che l'Odv "detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata", avendo piuttosto una posizione di supporto, collaterale agli organi decisori.

Dall'altro, e soprattutto, occorre considerare che la Direttiva, come si legge nel Considerando n. 75, deve essere attuata nel pieno rispetto dei "*diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, tra cui ... il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*".

Dunque, il principio di personalità della responsabilità, principio di garanzia e diritto fondamentale, va tenuto fermo, come limite europeo interno alle ritenute esigenze di effettività della tutela ambientale, e comunque come contro-limite nazionale connaturato all'art. 27 Cost.

In altre parole, i componenti dell'Odv, in quanto dotati di poteri e obblighi di controllo, ma non di impedimento⁷, non dovrebbero essere chiamati a rispondere dei reati commessi a vantaggio o interesse dell'ente, neppure alla luce di un'interpretazione conforme all'art. 6 della nuova Direttiva.

3. Le sanzioni

Gli elementi di maggiore novità per gli enti riguardano tipologia ed entità delle sanzioni, tanto principali quanto accessorie.

L'obbiettivo politico-criminale assegnato alle sanzioni è bene esplicitato nei Considerando.

in BORSARI (a cura di), Padova University Press, 2016, 201s.; già prima N. PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale delle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Giuffrè, Milano 2003, p. 106 ss.; per la tesi opposta v. NISCO, *Compliance e posizioni di garanzia: prime indicazioni dalla giurisprudenza tedesca*, in *Cass. pen.*, 2010, 2448 s., che afferma l'esistenza della posizione di garanzia, distinguendola dalla diversa questione della idoneità impeditiva dei poteri, che atterrebbe alla ricostruzione del nesso causale. Per un riepilogo delle varie posizioni dottrinali, con particolare riferimento ai reati ambientali e inerenti la sicurezza sul lavoro v. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, IV ed., Milano, 2022, 1130 ss. Da ultimo, pur ribadendo l'inesistenza di un obbligo di garanzia (impeditivo di reato) in capo ai membri dell'Odv, e pur negandone conseguentemente la responsabilità penale a titolo di omesso impedimento di reato altrui, enuncia una serie di ipotesi diverse nelle quali potrebbe prospettarsi la responsabilità (commissiva) dell'Odv, CONSULICH, *Odv e responsabilità penale: si scrive compliance e si legge complice. Condizioni e limiti dell'imputazione del reato al controllore del modello organizzativo*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3/2024, 19 ss., il quale più in generale prevede che la giurisprudenza finirà con il considerare l'Odv punibile in caso di omessa segnalazione, come già avviene per la figura dell'RSPP, parimenti privo di poteri di impedimento.

⁷ Per un sintetico quadro delle varie posizioni emerse in dottrina v. CORNACCHIA, *Responsabilità penale negli organi collegiali. Il reato funzionalmente plurisoggettivo*, Torino. 142 ss.



“Le sanzioni o le misure accessorie sono spesso considerate più efficaci delle sanzioni finanziarie, in particolare per le persone giuridiche. È quindi opportuno potersi avvalere di sanzioni o misure accessorie nei procedimenti pertinenti. Tali sanzioni o misure potrebbero includere l’obbligo di ripristinare l’ambiente, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e il ritiro di permessi e autorizzazioni.” (Considerando 31).

“Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le sanzioni o misure accessorie potrebbero includere l’obbligo di ripristinare l’ambiente qualora il danno sia reversibile e l’obbligo di risarcire il danno qualora il danno sia irreversibile o l’autore del reato non sia in grado di effettuare tale ripristino” (Considerando 32).

Tale obiettivo è stato poi trasfuso nell’art. 7 della Direttiva⁸.

Si noti che, nell’ambito di sanzioni penali previste all’interno di una Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, destinate ad essere applicate da un giudice penale all’esito di un procedimento penale, è lo stesso legislatore europeo a considerare “più efficaci” le sanzioni accessorie ripristinatorie e risarcitorie rispetto a quelle principali.

Un argomento in più, se vogliamo, per considerare le sanzioni ripristinatorie come aventi natura sostanzialmente penale, secondo quanto già sostenuto da parte minoritaria della dottrina⁹.

⁸ Art.7 “Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, sia passibile di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni penali o non penali nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri attuano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure penali o non penali nei confronti di tali persone giuridiche possano includere quanto segue:

a) l’obbligo di:

i) ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure

ii) risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;

d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale,

e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;

f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;

i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;

j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.”

⁹ Per maggiori approfondimenti v. C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, II, Milano, 2018, 719 ss.



La Direttiva, pur auspicando sanzioni accessorie ripristinatorie e risarcitorie anche a carico degli enti, soggetti che economicamente sono destinati a farsi carico delle relative spese, non sembra prevedere espressi vantaggi (in termini ad es. di circostanze attenuanti) a favore dei medesimi qualora, prima della condanna, ottemperino spontaneamente, rischiando di replicare una lacuna già da più parti segnalata in dottrina con riferimento alla legislazione interna¹⁰.

A ben vedere però, l'art. 9 della Direttiva, rubricato "Circostanze attenuanti", individua il beneficiario del trattamento di favore nell'"autore del reato" di cui agli artt. 3 e 4, che – direttamente negli ordinamenti che prevedono responsabilità penale degli enti, o indirettamente, attraverso l'art. 6 per gli altri, come quello italiano, che tale responsabilità non contemplano – chiama in causa anche l'ente.

In ogni caso, il legislatore italiano, in sede di recepimento, ben potrebbe estendere esplicitamente determinati vantaggi premiali all'ente che tempestivamente riparasse, ciò rientrando nel suo libero apprezzamento, e comunque trattandosi di interpretazione in *bonam partem* di norma premiale pur in ipotesi pensata dal legislatore europeo sulla persona fisica, in linea con la logica premiale che da tempo innerva molti settori dell'ordinamento giuridico penale italiano, e che del resto trova già oggi parziale riconoscimento nell'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 231/2001.

Rilevantissime novità riguardano anche il sistema di calcolo della pena principale pecuniaria prevista per gli enti¹¹, parametrata, nel *minimo del massimo*, a seconda della gravità dei reati ambientali presupposto, a importo non inferiore al "5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria, o a un importo corrispondente a 40 000 000 Euro, o, rispettivamente, per ipotesi meno

¹⁰ V. ad es. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino, 2021, p. 84.

¹¹ Art. 7, co. 3 "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:

a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a l), e lettere p), s) e t):

i) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o

ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR;

b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere m), n), o), q) e lettera r):

i) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o

ii) a un importo corrispondente a 24 000 000 EUR."



gravi, al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria o a un importo corrispondente a 24 000 000 Euro”.

Si tratta di *quantum* di pena assai elevato, probabilmente eccessivo rispetto alla stragrande maggioranza degli enti italiani – quasi sempre piccole e piccolissime imprese, talvolta individuali – autori di illeciti ambientali, spesso di pericolo astratto.

Par di poter dire che il *target* della Direttiva è la media o grande impresa, non di rado con operatività transnazionale se non globale (“fatturato mondiale”) e con fatturati considerevoli, che in Italia costituisce l'eccezione, più che la regola.

Del resto, l'importo calcolato sul fatturato mondiale, o comunque attestato su massimi (nel minimo) assai elevato è tipico di Direttive a loro volta pensate su multinazionali o comunque grandi imprese (si pensi alle piattaforme online di cui al Digital Services Act¹²).

Al fine di evitare frizioni con il principio di proporzione – tra gravità del fatto e risposta sanzionatoria – il legislatore italiano dovrà individuare *minimi edittali* coerenti con la gravità relativa di determinati reato presupposto (ad es. contravvenzioni “formali” e di pericolo astratto) e, auspicabilmente, potrebbe “sfruttare” la clausola contenuta nell'art. 7, co. 3, ovvero circoscrivere il (minimo del) massimo edittale alle “*persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1*”, ovvero alla sola ipotesi dei reati commessi dagli apicali nell'interesse dell'ente.

Quanto all'individuazione del minimo, la Direttiva non offre indicazioni numeriche: coerenza e chiarezza vorrebbero che anche i minimi, al pari dei massimi, siano parametrati dal futuro legislatore

¹² Articolo 52 del “REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)”, rubricato “Sanzioni”:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione in conformità dell'articolo 51.

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento sia pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penali di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.”



italiano, alternativamente ma in modo omogeneo, o ad una percentuale del fatturato o ad una cifra fissa.

Sempre in alternativa si prevede che l'anno di riferimento per il calcolo del fatturato possa essere o quello antecedente l'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o quello dell'esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; il primo parametro potrebbe, in caso di reato ambientale doloso, essere "sfruttato" dall'ente malizioso che potrebbe tenere artificiosamente basso il fatturato nella previsione di prossimi reati ambientali; lo stesso rischio si corre peraltro con il parametro alternativo, nella misura in cui l'ente sotto processo potrebbe incidere sul fatturato precedente l'anno della probabile decisione.

Tutto considerato, e anche considerando che non sempre i fatturati riflettono pienamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, e sono comunque variabili da un anno con l'altro per ragioni talora indipendenti dall'ente (si pensi a guerre, mutamento dei costi delle materie prime, calamità naturali ecc.), sarebbe forse preferibile l'adozione di minimi e massimi edittali fissi, ovviamente per quote, e non calcolati in percentuale sul fatturato dell'ente.

In tutti i casi anche l'eventuale sistema per quote dovrebbe garantire sanzioni pecuniarie non inferiori nel massimo a quelle previste dall'art. 7 della Direttiva.

Più in generale l'art. 7, co. 3 prevede che l'importo delle "*sanzioni pecuniarie penali o non penali sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata*".

Si pensi ad esempio alla condotta *post factum*, a eventuali "precedenti", alla occasionalità o ripetitività delle violazioni contestate ecc.

L'art. 7, c. 2 della Direttiva contempla una vasta gamma di sanzioni accessorie, di natura interdittiva, ripristinatoria, risarcitoria e di altro tipo (confisca, pubblicazione della sentenza), in larga parte sovrapponibili alle tipologie di sanzioni elencate nell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001.

Vi sono due eccezioni.

La prima, meramente apparente, consiste nell'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria (art. 7, co. 2 lett. f. Direttiva), misura analoga a quella prevista a certe condizioni dall'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 (e dall'art. 45 d.lgs. n. 231/2001 in fase cautelare)¹³.

¹³ Sul tema v. FUSCO, *Il commissario giudiziale 231: il legislatore amplia l'ambito di intervento di un istituto in declino a causa della complessità dei presupposti applicativi e dell'interferenza di altri istituti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 4/2023, p. 9 ss.



La secondo, di grande importanza teorica e pratica, riguarda “*l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali*” (art. 7, co. 2 lett. i della Direttiva).

La traduzione, in questa come in altre parti della Direttiva (si veda il mitologico “reato penale” di cui al Considerando n.17) è discutibile, ma è evidente il riferimento ai sistemi di *due diligence*, che in campo penale ambientale sembrano doversi riferire ai modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, analogamente a quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, che li prevede però come noto solo in via facoltativa.

Militano in questo senso vari elementi.

L’obbligo segue a una condanna inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento della commissione di un reato ambientale nell’interesse dell’ente, ed ha evidentemente lo scopo di introdurre meccanismi volti ad evitare, per il futuro, ulteriori reati ambientali: una sorta di meccanismo di prevenzione speciale.

Non risulta però prevista alcuna sanzione autonoma in caso di inottemperanza all’obbligo di adozione del Modello.

Si tratta certamente di disposizione innovativa, che trasforma il Modello da facoltativo ad obbligatorio, da incentivo premiale (all’esonero da responsabilità o quanto meno all’ottenimento della circostanza attenuante *ex art.12, co. 2 lett. b. del d.lgs. n 231/2001*) a sanzione, seppure accessoria, non diversamente da quanto accade alla bonifica/ripristino, con i quali condivide la natura anfibia, di premio *ex ante* e di sanzione *ex post*.

Infine, un cenno merita la sanzione accessoria della “*interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale*” (art. 7, co. 2 lett. d. della Direttiva), specie ove confrontata alla sua eventuale applicazione “anticipata”, in sede cautelare.

È noto come, in Italia, le vicende processuali legate agli stabilimenti Ilva di Taranto e al Petrolchimico di Priolo abbiano dato vita a discipline derogatorie, che in vario modo hanno inteso inibire o limitare i poteri di sequestro e di adozione di misure interdittive, sia in fase cautelare che all’esito di sentenza di condanna.

Così, rispetto alle sanzioni interdittive, l’art. 17, c. 1 *bis*, del d.lgs. n. 231/2001, così come modificato dal d.l. n. 2/2023, precisa che “*in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione*



di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.

D’altro canto, l’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001, anch’esso modificato dal d.l. n. 2/2023¹⁴, prevede che la misura cautelare interdittiva non possa essere applicata in relazione agli stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, ove ciò pregiudichi la continuità produttiva, e in sua vece è prevista la nomina di un commissario giudiziale.

In tema di limiti al potere di sequestro stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale va infine richiamata la recentissima sentenza della Corte costituzionale (n.105/2024), la quale ha censurato l’art. 104-*bis* co. 1-*bis*.1., quinto periodo delle disp att. del c.p.p.¹⁵, nella parte in cui non delimita a 36 mesi il lasso di tempo massimo entro il quale disposizioni normative di bilanciamento tra ambiente e interessi antagonisti consentono la prosecuzione dell’attività produttiva di impianti sottoposti a sequestro.

In linea con la citata pronuncia della Corte costituzionale, e alla luce degli obblighi eurounitari discendenti dalla Direttiva in commento, gli artt. 45 co. 3 e 17, c.1*bis*, del d.lgs. n. 231/2001 appaiono di dubbia legittimità costituzionale, sia perché inibiscono senza limiti di tempo l’adottabilità di sanzioni interdittive, sia perché, nel secondo caso, fanno discendere tale risultato dal combinato disposto di una vaga disposizione provvedimentale e di una autonormazione, a quanto parrebbe

¹⁴ Si vedano le modifiche apportate dal d.l. n. 2/2023 all’articolo 45, comma 3 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: «*La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.*», e all’articolo 53, co. 1-ter. “*Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*”.

¹⁵ “...Il giudice autorizza la prosecuzione dell’attività se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.



“avallata” dalla procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, secondo il non commendevole schema del c.d. Decreto Priolo.

Infine, merita sottolineare che la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza prevede minori limiti¹⁶ ove abbia come destinatario l’ente rispetto alla persona fisica, in linea con il Considerando n. 44.

4. I reati presupposto

Rinviandosi ad altri commenti per una più approfondita disamina dei reati presupposto elencati negli artt. 3 e 4 della Direttiva, in questa sede si vogliono solo sottolineare due aspetti.

In primo luogo, oltre a molti reati già previsti nella Direttiva 2008/99 CE, e per quel che qui interessa già inseriti nell’art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, compaiono taluni nuovi reati: si vedano ad esempio i reati consistenti nel riciclaggio di navi (lett. h), o concernenti la “*introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione*”, se tali condotte violano determinate disposizioni (lett. r).

In secondo luogo, però, ad una disamina più attenta, tale ampliamento è ridimensionato se letto con le lenti del diritto vivente, nel senso che taluni fatti sono già oggi puniti attraverso l’impiego di fattispecie penali più ampie, in vari casi fondanti la responsabilità dell’ente.

Si pensi ad es alla incriminazione della “*estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei*” (lett. m), in giurisprudenza già ricondotta all’art. 452-*bis* c.p.¹⁷.

Vi sono poi condotte che sicuramente meritano di essere ricondotte a nuove, più specifiche fattispecie, ma che già oggi, con qualche sforzo, potrebbero rientrare in fattispecie a forma libera, come l’inquinamento o il disastro ambientale, o nella fattispecie di morte e lesioni come conseguenza

¹⁶ Art 7, lett j), riferito agli enti: “*laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali; viceversa l’art. 5, riferito alle persone fisiche, precisa che “g) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati*”.

¹⁷ Cfr. Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, in *LexAmb. RTDPA*, con nota di ROTA, n.4/2018, p. 71.



di inquinamento: si pensi ad. es. alla “*immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; o alla fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone*” (art. 3, lett. b) e c).

5. Altre disposizioni

La Direttiva 2024/1203 contiene altre disposizioni relative agli enti.

L’art. 11, dedicato alla competenza giurisdizionale, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nel caso, tra gli altri, in cui il reato sia “*commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio*”, e dunque anche nel caso in cui il reato presupposto sia commesso all’estero.

In termini generali l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 assoggetta l’ente alla giurisdizione italiana nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all’imputato persona fisica.

La Direttiva in commento innoverebbe significativamente, perché le contravvenzioni (ampiamente contenute nell’art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001) non sono menzionate negli artt. 7, 8, 9 e 10 del c.p., al pari degli ecodeiitti contenuti nel titolo VI-*bis* del c.p., e comunque non tutti i delitti ambientali, *quoad poenam* o in relazione agli altri requisiti di applicabilità, ricadrebbero negli artt. 9 e 10 c.p.

In un certo senso sono riferibili (anche) agli enti (*sub specie* associazioni ambientaliste, comitati cittadini ecc.) le disposizioni processuali previste dall’art. 15 della Direttiva, il quale, tra l’altro, garantisce che le “*organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati, qualora tali diritti processuali per il pubblico interessato esistano nello Stato membro nei procedimenti relativi ad altri reati, ad esempio in qualità*



di parte civile. In tali casi, gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a norma del rispettivo diritto nazionale, le informazioni sull'avanzamento dei procedimenti siano condivise con il pubblico interessato, qualora ciò avvenga nei procedimenti riguardanti altri reati”.

Sul punto, almeno in teoria, l'art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 “centralizza” sul Ministero dell'Ambiente le azioni di risarcimento per il danno ambientale.

Tuttavia, è noto che la giurisprudenza penale¹⁸ ammette la costituzione di parte civile di associazioni ambientaliste, comitati di cittadini ed enti territoriali (Comuni, Province ecc.) *iure proprio*, e non come enti esponenziale dell'interesse ambientale di natura pubblica, quando dimostrino di avere subito un danno relativo all'oggetto del proprio statuto e provino di avere svolto attività in concreto sul territorio.

L'art. 15 della Direttiva sembra reclamare per le associazioni ambientaliste lo stesso trattamento previsto in via generale dall'ordinamento per le parti civili in altri procedimenti, e dunque sembra spingere per una riforma dell'art. 311 d.lgs. n. 152/2006, o quanto meno per una cristallizzazione normativa dell'attuale orientamento giurisprudenziale che “salva” la legittimazione delle associazioni, per quanto *iure proprio*.

6. Lacune e occasioni di riforma

L'esigenza di recepire la Direttiva 2024/1203 entro il 21 maggio 2026 potrebbe costituire l'occasione di più ampie modifiche alla disciplina del d. lgs. n. 231/2001, sia in relazione al suo art.25-*undecies* che a disposizioni di portata più generale, come ad es. l'art. 8 in tema di irrilevanza per l'ente di cause di estinzione del reato lucrative dalle persone fisiche.

Ad oggi la società che materialmente “paga” le sanzioni, i ripristini e i risarcimenti dei quali beneficiano i propri rappresentanti legali non gode di alcuna causa di estinzione dell'illecito, ostandovi l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, il quale, come noto, afferma che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

¹⁸ Cass. Sez. 3, n. 8795 del 2/12/2020 (dep. 2021), in *Lexambiente.it*, “In tema di reati ambientali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente; tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva”. Sul tema v. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 1252.



Tale regola potrebbe essere modificata intervenendo sull'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001¹⁹, o vi si potrebbe derogare con norma specifica di segno opposto, magari inserita nel corpo degli artt. 318-*bis* ss. del d.lgs. n. 152/2006, e/o, a seconda dei casi, dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 452-*decies* c.p., in quest'ultimo caso previo inserimento della fattispecie delittuosa di omessa bonifica nel catalogo dei reati presupposto.

Vi sono poi alcune lacune da colmare e alcuni problemi di coordinamento da risolvere.

In particolare, la responsabilità da reato andrebbe estesa alle violazioni di talune almeno delle fattispecie contenute nell'art. 29-*quaterdecies*, d.lgs. n. 152/2006, il quale punisce varie violazioni della disciplina sull'AIA, connessa agli impianti di maggiore impatto ambientale, in tema di acque, aria e suolo, irragionevolmente rimaste fuori dalla responsabilità da reato dell'ente, diversamente da analoghe violazioni realizzate nell'ambito di attività meno impattanti e come tali non soggette ad AIA.

Tale lacuna, già segnalata in precedenza²⁰, va oggi colmata attraverso lo specifico recepimento dell'art. 3, lett. e) della Direttiva, la quale prevede l'incriminazione della “*realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [in materia di attività soggette ad AIA], se tale condotta è attuata senza autorizzazione e provoca o può provocare danni rilevanti alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora*”; tale obbligo di incriminazione comporta di conseguenza l'inserimento della relativa fattispecie nel catalogo dei reati presupposto *ex art.* 6 della Direttiva.

¹⁹ In linea generale, difende l'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 CONSULICH, *Punibilità di organizzazione e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2020, n. 2, 261, secondo cui la separazione dei destini delle persone fisiche da quella degli enti, ai fini premiali, risponde alla logica del rimprovero per colpa di organizzazione tipico della responsabilità degli enti, “*che si manifesta inesorabilmente con tratti di sistematicità e serialità*” la quale prescinde da vicende puntuali delle singole persone fisiche; da un lato l'eventuale condotta riparatoria/collaborativa non appare idonea a cancellare la colpa per la mancata/lacunosa organizzazione; dall'altro, sul piano della prevenzione generale, per l'ente sarebbe conveniente correre il rischio dell'illecito, potendo contare fin dall'inizio, in ipotesi, sulla via d'uscita rappresentata da cause in senso lato di non punibilità. A ben vedere le due obiezioni, pur suggestive, sembrano superabili, almeno con riguardo a cause di non punibilità incentrate su condotte riparatorie del bene offeso; il superamento della colpa per organizzazione può avere senso se si abbandona la prospettiva retributiva, di compensazione della (mala-) organizzazione; d'altro canto la tenuta generalpreventiva può essere garantita, *de jure condendo*, attraverso disposizioni che subordinino la non punibilità a condotte sufficientemente onerose (sia in termini di risarcimento/riparazione, e dunque di reintegrazione del bene offeso, che di sanzioni afflittive, ad esempio punitive civili, eventualmente maggiorate di una certa percentuale rispetto al puro danno causato, e che in ogni dovrebbero essere significativamente superiori alla pena minima prevista dalla cornice edittale.

²⁰ V. ad es. RUGA RIVA-MONTORSI, *sub art. 25-undecies d.lgs. n. 152/2006*, in AA.VV., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 695, anche per la prospettazione, in termini problematici, di una possibile questione di illegittimità costituzionale.



Altre questioni meriterebbero di essere affrontate in occasione del recepimento della Direttiva in commento.

Si pensi all'inserimento del delitto di cui all'art. 452-*terdecies* (omessa bonifica/ripristino) nel catalogo dei reati presupposto; alla esplicita collocazione dell'art. 452-*ter* nel medesimo catalogo, ad oggi assente e da una parte della dottrina²¹ ivi ricondotto sul (mero) presupposto interpretativo della sua asserita natura di circostanza aggravante dell'inquinamento ambientale; alla discutibile equiparazione sanzionatoria delle quote previste per le distinte fattispecie di inquinamento e disastro ambientali colposi; all'irragionevole trattamento sanzionatorio più mite previsto dall'art. 25-*undecies* in relazione all'art. 452-*octies* c.p., rispetto a quello applicabile alle altre associazioni *ex art. 24-quater* d.lgs. n. 231/2001²².

Infine, si segnala l'assenza nella Direttiva di qualsiasi riferimento alla prospettiva emergente della giustizia riparativa, e cioè a forme di mediazione e/o di riparazione che mettano in dialogo inquinatore e vittime e portino al superamento della ferita rappresentata da determinati fatti di contaminazione ambientale.

La difficoltà maggiore nel nostro ambito è costituita dalla individuazione delle vittime e dei loro rappresentanti, specie laddove si tratti di autentici reati ambientali (e non contro l'incolumità pubblica).

L'ambiente è infatti bene adespota: con chi tentare la mediazione? Con associazioni ambientaliste? Con gli enti territoriali? Quali? E in caso di contrasti tra le medesime entità che fare? A che titolo entità umane "parlano" in nome dell'ambiente?

Tuttavia, al di là delle citate difficoltà, manca radicalmente nella Direttiva uno sguardo diverso e più dialogante, del resto estraneo alla dichiarata volontà di perseguire maggiore prevenzione generale e di marcare maggiore disapprovazione sociale, come scritto nei Considerando 4 e 5.

Lo stesso dicasi per l'altra tecnica alternativa di soluzione delle controversie rappresentata dal modello ingiunzionale di matrice anglosassone²³, imperniato su agenzie di controllo con ampi poteri prescrittivi e sanzionatori, la cui inosservanza dà adito, in seconda battuta, a sanzioni penali.

²¹ V. per tutti D'ALESSANDRO, sub *art. 452-ter*, in FORTI-SEMINARA-RIONDATO, *Commentario breve al codice penale*, VII ed., Padova 2024, 1721; *contra* RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino 2015, p. 19 ss.

²² Cfr. AMARELLI, sub *art. 452-octies*, in DOLCINI-GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, p. 2143.

²³ Sul quale v. per tutti ROTOLO, "Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente", Torino, 2018, specie p. 236 ss.



7. Conclusioni

La nuova Direttiva 2024/1203 presenta importanti novità anche per gli enti.

In primo luogo, costringerà il legislatore italiano ad ampliare il catalogo dei reati ambientali presupposto contenuti nell'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 152/2006, già oggi più folto rispetto alle altre tipologie di reati; si è visto però come talune fattispecie europee, pur non essendo specificatamente incriminate nel diritto penale italiano, ricevono già oggi tutela penale attraverso fattispecie più ampie come l'inquinamento, il disastro e morti o lesioni come conseguenza di inquinamento (cfr. *supra*, par. 4).

In secondo luogo, e soprattutto, la Direttiva prevede innovazioni significative in tema di sanzioni per gli enti, sia principali che accessorie.

Quanto alle prime, si obbligano gli Stati membri a prevedere minimi dei massimi delle sanzioni (penali o non penali) pecuniarie assai elevati, probabilmente troppo rispetto alla gran parte delle disponibilità finanziarie e delle consistenze patrimoniali di piccole e piccolissime imprese caratteristiche del mondo produttivo italiano. Quanto al parametro di riferimento, si introduce l'alternativa tra percentuale sul fatturato mondiale annuo e importi fissi, opzione quest'ultima che si è ritenuta preferibile (cfr. par. 3).

Importanti novità riguardano poi le sanzioni accessorie (art. 7, c. 2), di natura interdittiva, ripristinatoria, risarcitoria e di altro tipo (confisca, pubblicazione della sentenza), in larga parte sovrapponibili alle tipologie di sanzioni elencate nell'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, per importanza teorica e pratica, spicca “*l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali*” (art. 7, co. 2 lett. i della Direttiva), che, al di là della discutibile traduzione, pare alludere ai modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, che li prevede però come noto solo in via facoltativa, *ex ante* o al più “in corso” di contestazione, come incentivo premiale, e *non ex post* come obbligo giudiziale connesso alla sentenza di condanna, a scopo repressivo, seppure con obiettivi di prevenzione speciale.

Infine, l'obbligo di recepimento entro il 21 maggio 2026 potrebbe costituire l'occasione, per il pigro legislatore italiano, di mettere mano alle segnalate lacune ed incoerenze (v. *supra*, par. 6) dell'attuale assetto normativo della responsabilità degli enti da reato ambientale.